



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 6 DI DATA 08 Gennaio 2024**

**O G G E T T O:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Moser Marino & Figli S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN), via Galileo Galilei, 37/1 - Zona Industriale. Rilascio di nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.  
ing. Gabriele Rampanelli

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la propria determinazione n. 527 di data 29 giugno 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Moser Marino & Figli S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 37/1 – Zona Industriale – (di seguito *Ditta*) relativa allo stabilimento ivi situato (due capannoni industriali contraddistinti dalle p.ed. 1945 e 2069 C.C. Lavis), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3), anche finalizzate alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End Of Waste) stabilita dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alle attività di recupero R3 dei rifiuti costituiti da carta e cartone secondo le disposizioni del D.M. 22 settembre 2020, n. 188, per un quantitativo complessivo massimo pari a 113.670 tonnellate/anno con una capacità complessiva istantanea di deposito pari a 6.715 m<sup>3</sup>;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;

**vista** la domanda presentata dalla Ditta in data 20 aprile 2023 (ns. prot. n. 304134), perfezionata in data 2 maggio 2023 (ns. prot. n. 326746 di data 3 maggio 2023), integrata in data 4 maggio 2023 (ns. prot. n. 334756 di data 5 maggio 2023), in data 21 luglio 2023 (ns. prot. n. 571547 di data 24 luglio 2023), in data 10 agosto 2023 (ns. prot. n. 620779 di data 11 agosto 2023), in data 16 agosto 2023 (ns. prot. n. 624471 di data 16 agosto 2023), in data 22 agosto 2023 (ns. prot. n. 637020 di data 23 agosto 2023), in data 26 settembre 2023 (ns. prot. n. 727241 di data 27 settembre 2023), in data 15 dicembre 2023 (ns. prot. n. 947148 di data 19 dicembre 2023) e in data 20 dicembre 2023 (ns. prot. n. 955896 di data 21 dicembre 2023), con la quale chiede la modifica, reputata da questo Settore come sostanziale, dell'AUT vigente, nei termini come seguono:

- 1) ampliamento dello stabilimento su una nuova area di recente acquisizione e conseguente riorganizzazione degli spazi e logistica delle aree di stoccaggio e recupero dei rifiuti e delle aree di deposito delle materie prime ottenute da dette attività di recupero;
- 2) inserimento tra i rifiuti autorizzati delle seguenti tipologie:
  - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non pericolosi (CER 15.02.03);
  - rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
  - rifiuti ingombranti (CER 20.03.07);
- 3) inserimento della nuova attività di trattamento costituita dalla *riduzione volumetrica mediante triturazione e compattazione* (operazione di recupero R12) dei rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo espanso (CER 15.01.02);
- 4) ridefinizione dei volumi istantanei di stoccaggio e dei quantitativi recuperabili dei singoli rifiuti in conseguenza delle integrazioni di cui ai punti precedenti, senza tuttavia variazione del quantitativo complessivo annuo di rifiuti trattati né del volume massimo istantaneo complessivo autorizzato;
- 5) aggiornamento della rete di raccolta e scarico a dispersione delle acque meteoriche di piazzale e delle coperture, e sua implementazione sulla nuova area di recente acquisizione;
- 6) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico della piazzola (20 m<sup>2</sup>) antistante l'impianto aziendale di distribuzione carburante per automezzi, in adeguamento alle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT “*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*”;

**vista** la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che il progetto di ampliamento dello stabilimento prevede nell'area di nuova acquisizione, in sintesi:

- il collegamento con l'area "storica" già autorizzata, posta a quota più alta, mediante due rampe;
- l'espansione dei depositi di rifiuti, dei quali alcuni all'interno di parte del capannone già presente, alcuni all'esterno sotto la tettoia collegata al capannone e altri all'aperto in container chiusi;
- l'utilizzo di parte del suddetto capannone anche per il deposito della carta materia prima, sfusa o imballata;
- l'installazione nel capannone di un macchinario per la riduzione volumetrica dei rifiuti costituiti dagli imballaggi di polistirolo espanso (CER 15.01.02), previa frantumazione e successiva compattazione a freddo con pressa a vite (fattore di riduzione approssimativo di 30:1);

mentre nell'area "storica" già autorizzata, ed in particolare in corrispondenza della colonnina di distribuzione del carburante per autotrazione:

- A) la realizzazione, in corrispondenza del pozzetto di carico della cisterna interrata di deposito del gasolio per autotrazione, di una platea in cemento, con cordone perimetrali per isolarla idraulicamente e coperta da tettoia, provvista di una griglia laterale per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali e delle acque meteoriche potenzialmente contaminate da idrocarburi, collegata alla postazione della colonnina di distribuzione carburante di cui alla successiva lettera B);
- B) il posizionamento ai lati della platea, coperta da tettoia, sulla quale è sistemata la colonnina di distribuzione carburante, di due griglie per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali e delle acque meteoriche potenzialmente contaminate da idrocarburi e nelle quali confluiscono anche i medesimi reflui provenienti dalla platea di cui alla precedente lettera A), collegate alla postazione degli automezzi in sosta per il rifornimento di carburante di cui alla successiva lettera C);
- C) la realizzazione di un'area pavimentata in cemento nei pressi della colonnina di distribuzione carburante, dove staziona l'automezzo in fase di rifornimento, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali e delle acque meteoriche potenzialmente contaminate da idrocarburi, e collegamento della caditoia centrale, nella quale confluiscono anche i medesimi reflui provenienti dalla platea di cui alla precedente lettera B), alla pubblica fognatura nera previo trattamento delle acque di prima pioggia con disoleatore a coalescenza;

**considerato** che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento **si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT**;

**vista** la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT, di data 12 maggio 2023 (ns. prot. n. 356346) e la contestuale trasmissione della domanda al Comune di Lavis (TN) e alla Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., in qualità di gestore dei servizi pubblici di rete (di seguito AIR);

**vista** la nota di AIR di data 18 maggio 2023, prot. n. 461/MT/rp (ns. prot. n. 388309 di data 22 maggio 2023) con la quale, al fine di predisporre l'atto di competenza del Comune di Lavis, comunica a questo Settore e, per conoscenza, al Comune di Lavis e alla Ditta la necessità di rettificare e integrare la documentazione tecnica allegata alla domanda, avendo riscontrato carenze di informazioni e difformità con lo stato autorizzato;

**vista** la nota del Comune di Lavis di data 22 maggio 2023, prot. n. 14211 (ns. prot. n. 393171 di data 23 maggio 2023), con la quale il Capo Settore Tecnico Urbanistico esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, il proprio nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, ancorché la "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO" allegata alla domanda in esame abbia concluso stabilendo che *"le attività di Moser Marino e Figli srl presso lo stabilimento di Lavis (TN) danno luogo ad emissioni acustiche in ambiente esterno nel rispetto dei limiti imposti dal PCCA del Comune di Lavis sia nelle condizioni attuali che nelle condizioni di progetto, in seguito alle modifiche impiantistiche previste"* e pertanto non abbia indicato misure necessarie per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti che richiedano il rilascio da parte del Comune del nulla-osta di cui al citato comma 6 dell'art. 8;

**considerato** che con la citata nota il Comune di Lavis non ha comunicato la necessità di richiedere alla Ditta ulteriori integrazioni oltre quelle già evidenziate nella nota dell’AIR del 18 maggio 2023, prot. n. 461/MT/rp (ns. prot. n. 388309 di data 22 maggio 2023);

**vista** la nota di questo Settore di data 7 giugno 2023 (ns. prot. n. 441331) con la quale:

- a) è stata trasmessa ufficialmente alla Ditta la nota di AIR di richiesta integrazioni, di data 18 maggio 2023, prot. n. 461/MT/rp (ns. prot. n. 388309 del 22 maggio 2023);
- b) sono stati richiesti alla Ditta chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione allegata alla domanda e ulteriore documentazione integrativa di interesse del Settore autorizzazioni e controlli, ed in particolare:
  - una relazione tecnica integrativa che chiarisca la correlazione tra l’inquadramento catastale illustrato nell’estratto mappa inserito nella “Planimetria generale” tavola n. 1 codice 287\_17\_L\_OR\_T01\_171222 allegata all’AUT vigente (determinazione n. 527 di data 29 giugno 2022 – Allegato 4) – coerente con la delibera di localizzazione dell’impianto – e l’elaborato “Inquadramento” Tavola 01 allegato alla domanda inviata il 20 aprile 2023 dal quale risulterebbe che la p.ed. 1945 è stata frazionata dando origine, a est, alla nuova p.ed. 2256, posto peraltro che dal Portale Cartografico Trentino risulta che le due particelle originate da detto frazionamento (quella originaria e quella nuova) sono state numerate rispettivamente 2255 >----< e 2257>---<;
  - una nuova versione dell’elaborato “Inquadramento” Tavola 01 allegato alla domanda inviata il 20 aprile 2023 che chiarisca il significato dell’area dell’impianto delimitata in rosso, più estesa di quella rappresentata sia nella relazione tecnica (vedi figura 2.2) che nella “Planimetria stoccaggio rifiuti e MPS” Tavola 02 datata aprile 2023 che non includono la p.ed. 2176;
  - un chiarimento circa la destinazione urbanistica delle particelle interessate, anche se solo in parte, dall’ampliamento dello stabilimento (3162/7 – 3162/8 – 3162/9 – 3162/10 – 3162/11 - 3162/12 – 3162/13 – 3162/14 – 1689);
  - la verifica diretta della conformità dell’intervento di ampliamento con gli strumenti urbanistici vigenti del comune di Lavis, in base ai criteri di stabiliti per gli impianti di trattamento dei rifiuti al capitolo 4.6.3 del V° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022;
- c) il procedimento è stato sospeso in attesa delle suddette integrazioni;

**viste** le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 21 luglio 2023 (ns. prot. n. 571547 di data 24 luglio 2023) a riscontro della nota di questo Settore di data 7 giugno 2023 (ns. prot. n. 441331);

**rilevato** in particolare dal modulo di domanda di autorizzazione allo scarico degli insediamenti industriali (modulo B5b) che lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico della piazzola antistante l’impianto aziendale di distribuzione carburante per automezzi, non supera le soglie quantitative indicate all’art. 15 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, così come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 del 30 ottobre 1998), per le quali ricorre l’obbligo di acquisire il parere preventivo del Servizio Gestione degli impianti dell’Agenzia per la depurazione;

**rilevato** inoltre la relazione di analisi ambientale redatta dallo Studio tecnico ISER S.r.l. di Trento per la verifica degli aspetti significativi connessi alle attività di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi esercitate dalla Ditta nell’area di ampliamento dello stabilimento, sulla base dei criteri stabiliti al capitolo 4.6 del V° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;

**considerato** che con nota di data 3 agosto 2023 (ns. prot. n. 600928) le suddette integrazioni sono state trasmesse al Comune di Lavis e AIR per le valutazioni di competenza;

**vista** la nota di data 9 agosto 2023 (ns. prot. n. 613384), con la quale è stata indetta per il 17 agosto 2023 la conferenza di servizi prevista dall’art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**considerato** che l’AIR ha comunicato in data 10 agosto 2023 (ns. prot. n. 620735 e n. 620756 di data 11 agosto 2023) che “*valutato che le integrazioni pervenute in data 04/08/2023 non risultano complete rispetto a quanto richiesto con nota prot. 461/MT/rp d.d. 18.05.2023 e unitamente al fatto che l’AIR S.p.A. – S.B. risulta impossibilitata a partecipare nella data prevista, si chiede un posticipo della stessa alla settimana successiva, oppure la sospensione della stessa in attesa della documentazione richiesta alla ditta Moser Marino & Figli Srl.*”;

**vista** la nota di questo Settore di data 17 agosto 2023 (ns. prot. n. 626024) con la quale è stata comunicata ai soggetti pubblici e privati interessati la posticipazione a data da destinarsi della conferenza di servizi convocata con la sopra citata nota di data 9 agosto 2023 (ns. prot. n. 613384), chiedendo contestualmente alla Ditta di contattare direttamente AIR al fine di verificare quali integrazioni risultassero ancora necessarie per completare l’iter istruttorio di competenza e comunicando alla stessa il perdurare della sospensione dei termini istruttori dell’AUT;

**vista** la comunicazione dello Studio tecnico ISER S.r.l. pervenuta il 22 agosto 2023 (ns. prot. n. 637020 di data 23 agosto 2023) con la quale, in accordo con AIR, trasmette a questo Settore, per conto della Ditta, il nuovo modulo di domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura nera delle acque reflue industriali (modulo B5b) integrato con le informazioni aggiuntive richieste da AIR, nonché l’elaborato “*Planimetria delle reti di gestione acque bianche e nere*” Tavola n. 03 – Rev. 1, datato luglio 2023;

**considerato** che con nota di data 1 settembre 2023 (ns. prot. n. 0660655) le suddette integrazioni sono state inviate al Comune di Lavis e AIR per le valutazioni di competenza;

**considerato** che AIR, con nota di data 11 settembre 2023, prot. n. 873/MT/rp, pervenuta per conoscenza a questo Settore in data 13 settembre 2023 (ns. prot. n. 693719 di data 14 settembre 2023), ha chiesto direttamente alla Ditta di rettificare e implementare l’elaborato “*Planimetria delle reti di gestione acque bianche e nere*” Tavola n. 03 – Rev. 1, datato luglio 2023 nei termini come seguono:

- a) inserire nell’elaborato planimetrico:
  - l’impianto di trattamento, completo di caratteristiche e scheda tecnica;
  - l’impianto di sollevamento, compreso di caratteristiche e schede tecniche delle pompe e accorgimenti necessari per evitare rigurgiti di liquami (valvole di non ritorno, pozzetto di calma, ecc.);
- b) nel conteggio delle acque di processo/dilavamento devono essere conteggiate anche quelle provenienti dall’area dove è posizionata la cisterna carburante e conseguentemente aggiornata la relazione tecnica allegata;
- c) il pozzetto con punto di prelievo dei campioni deve essere dedicato (non in pozzetto di calma) posizionato prima dell’innesto nella rete delle acque nere;
- d) la pavimentazione della zona di carico della cisterna carburante deve essere correttamente impermeabilizzata con opportuno sistema di scolo per raccogliere eventuali sversamenti e convogliarli nell’impianto di progetto;
- e) il contatore/misuratore di portata, per assicurare una lettura precisa, dovrà essere montato sul tratto in pressione prima dell’innesto nella rete;

invitando nel contempo la Ditta a confrontarsi con AIR prima di trasmettere ufficialmente la documentazione a questo Settore;

**considerato** che la suddetta richiesta di AIR è stata ulteriormente inviata alla Ditta con nota di questo Settore di data 19 settembre 2023 (ns. prot. n. 706822) al fine di comunicare a questa il perdurare della sospensione dei termini istruttori dell’AUT, precisando che questi sarebbero potuti riprendere una volta avuto riscontro da AIR della completezza ed esaustività della documentazione integrativa richiesta;

**vista** la documentazione tecnica integrativa dello Studio tecnico ISER S.r.l. di Trento pervenuta in data 26 settembre 2023 (ns. prot. n. 727241 di data 27 settembre 2023) trasmessa a questo Settore per conto della Ditta, e in particolare, oltre alla relazione tecnica aggiornata:

- il nuovo elaborato “*Planimetria delle reti di gestione acque bianche e nere*” Tavola n. 03 – Rev. 2, datato settembre 2023;
- l’elaborato “*STRALCIO DI DETTAGLIO PARTICOLARI SISTEMA DI TRATTAMENTO*” Tavola 2, datato 22 settembre 2023”;

**considerato** la suddetta documentazione tecnica integrativa è stata trasmessa formalmente al Comune di Lavis e ad AIR con nota di questo Settore di data 25 ottobre 2023 (ns. prot. n. 798809);

**vista** la nota di data 13 novembre 2023 (ns. prot. n. 844477), con la quale è stata indetta per il giorno 22 novembre 2023 la conferenza di servizi prevista dall'art. 6 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**considerato** che nel frattempo il Comune di Lavis (TN) ha trasmesso con nota di data 10 novembre 2023, prot. n. 28890 (ns. prot. n. 842878 di data 13 novembre 2023) i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a) atto di assenso del Capo Settore Tecnico Urbanistico al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, nell'ambito dell'AUT, per lo scarico in fognatura nera comunale delle acque reflue industriali provenienti dall'area di rifornimento carburante, tenuto conto delle disposizioni approvate dalla Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021, con le seguenti prescrizioni specifiche:
- portata annua complessiva: 21,6 m<sup>3</sup>;
  - **entro 6 mesi** dalla data di verifica e controllo con esito positivo dell'impianto realizzato secondo progetto, deve essere effettuato un campionamento e l'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dei parametri stabiliti dall'autorizzazione;
  - la misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and Waste Water; in alternativa è possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, INICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) ed europeo (CEN); eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- b) nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, alle emissioni acustiche prospettate nella domanda di AUT, con l'obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il contenimento delle emissioni sonore nel rispetto dei parametri di legge;

**vista** la nota di data 20 novembre 2023 (ns. prot. n. 863322) con la quale è stato comunicato ai soggetti pubblici e privati interessati l'annullamento della conferenza di servizi decisoria convocata per il giorno 22 novembre 2023 con la sopra citata nota di data 13 novembre 2023 (ns. prot. n. 844477), essendo stati nel frattempo acquisiti dal Comune di Lavis i predetti titoli abilitativi di competenza, in materia di scarichi in fognatura nera di acque reflue industriali e in materia di inquinamento acustico;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 2658 del 26 Novembre 2010 con la quale è stata approvata, ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P., la localizzazione nel Piano delle pp.edd. 1945 e 2069 C.C. Lavis sulle quali insiste l'attuale impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta;

**visto** il V° aggiornamento del Piano – stralcio rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, e in particolare il capitolo 4.6 nel quale sono definiti i nuovi criteri di localizzazione per gli impianti di gestione dei rifiuti, che sostituiscono quelli previsti dai precedenti aggiornamenti del Piano e integrano quelli previsti dall'art. 67-bis del T.U.L.P.;

**rilevato** dalla relazione di analisi ambientale dello Studio tecnico ISER S.r.l. di Trento pervenuta in data 21 luglio 2023 (ns. prot. n. 571547 di data 24 luglio 2023), tra l'altro, quanto segue:

- secondo il PRG del comune di Lavis, lo stabilimento, compresa l'area di ampliamento, è interamente ricompresa in area produttiva, con ampio margine ai bordi; non sono presenti case abitate ed edifici residenziali nel raggio di 500 metri; la zona abitata più vicina si trova a circa 700 metri;

- secondo la Carta di sintesi della pericolosità, lo stabilimento, compresa l'area di ampliamento, non rientra in aree con penalità elevate (P4) o in ambiti fluviali di interesse idraulico che costituiscono criterio escludente secondo il Piano, né in aree con penalità medie e basse (P3 e P2) che costituiscono criterio penalizzante;
- secondo la Carta sismica, gran parte dello stabilimento, compresa l'area di ampliamento, si trova, come peraltro tutta la zona industriale a ovest dello stesso, all'interno di un'area suscettibile di medie amplificazioni stratigrafiche sulla base delle categorie di sottosuolo (NTC), ed è quindi soggetto a penalità;
- secondo la Carta delle reti ecologiche e ambientali, lo stabilimento, compresa l'area di ampliamento, si trova, come peraltro tutta la zona industriale a ovest dello stesso, entro i 500 m dal biotopo "Foci dell'Avisio" appartenente alla rete "Natura 2000", costituendo criterio penalizzante;
- secondo la Carta delle Risorse idriche e degli Ambiti fluviali (PGUAP), lo stabilimento, compresa l'area di ampliamento:
  - non subiscono criteri di esclusione in ambito idrico;
  - per quanto concerne le aree di protezione fluviale e le zone di protezione idrogeologica di sorgenti e pozzi, ne è stata esclusa la loro presenza nell'area di interesse;
  - non sussistono possibili interferenze con corpi idrici sotterranei;
  - per quanto concerne i corpi idrici superficiali, sono stati considerati i punti di monitoraggio riportati nel Piano di tutela delle acque 2022-2027, allegato D, del fiume Adige prima della confluenza del torrente Avisio (codice punto 11SD0159) e del torrente Avisio presso il ponte di Lavis (codice punto 63SG0014); i due corpi hanno uno stato ecologico, rispettivamente, "sufficiente" e "potenziale ecologico buono (PEB) e oltre"; tuttavia, non genera scarichi in acque superficiali e pertanto non si ritiene possa avere influenza sui corpi superficiali;
  - per quanto riguarda le aree critiche e di attenzione della carta della criticità idrica sotterranea, rientra in area di attenzione per intenso sfruttamento della falda ed è dunque soggetto a penalità; tuttavia non preleva acqua da pozzi privati;
  - non si trova nelle zone di rispetto A o B di impianti di depurazione;
- secondo la Carta delle tutele paesistiche del PUP, non ricade in alcuna area oggetto di tutela;

**rilevato** che il documento redatto dallo Studio tecnico ISER S.r.l. di Trento conclude la sua valutazione come segue:

Criteri escludenti alla localizzazione degli impianti:

- beni del patrimonio Dolomitico: non presenti;
- elementi geologici e geomorfologici: non presenti.

Criteri penalizzanti:

- ville, parchi, giardini di interesse storico: non presenti;
- architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico: non presenti;
- montagne per la parte eccedente i 1600 m s.l.m.: non presenti;
- zone di interesse archeologico: non presenti;
- foreste demaniali, boschi, ghiacciai, rocce e rupi boscate: non presenti;
- beni ambientali: non presenti;
- aree di tutela ambientale: non presenti;
- aree commerciali: non presenti;
- distanza dell'impianto inferiore a 100 m da case e abitazioni sparse e 500 m da strutture sensibili: criterio rispettato;
- fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti: non presenti;

Criteri preferenziali:

- localizzazione in ex aree estrattive, aree produttive/artigianali, aree degradate: valido, l'impianto si trova in una zona adibita all'industria produttiva;
- presenza di buona viabilità di accesso al sito: valido, l'impianto si trova in prossimità dell'autostrada A22 del Brennero e della S.S. 47 dell'Abetone e del Brennero, ed è collegato ad esse da strade extraurbane a due corsie;

**considerato** che con nota di data 14 settembre 2023 (ns. prot. n. 0694905) è stato chiesto al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e al Servizio geologico, per quanto di rispettiva competenza, un parere in merito all'ampliamento dell'attività di gestione di rifiuti esercitata dalla Ditta sulla nuova area di recente acquisizione;

**vista** la nota del Servizio Geologico di data 3 ottobre 2023 (prot. n. 743506) con la quale, nel comunicare che la cartografia citata nella domanda e nella quale lo stabilimento risulta rientrare in “*area sismica - MA: aree suscettibili di medie amplificazioni*” si configura come una cartografia di indirizzo utile al progettista per le valutazioni di sua competenza, precisa che lo stesso Servizio “*non è tenuto all’espressione del parere di competenza*”;

**vista** la nota del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette di data 11 ottobre 2023 (prot. n. 761951) con la quale comunica di ritenere “*che la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento non possa provocare incidenze sull’area protetta limitrofa per cui non è necessario procedere a sottoporre il progetto agli adempimenti previsti dal DPP 50-157/leg del 3 novembre 2008*”;

**preso atto** che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio non ha corrisposto alla richiesta di parere di questo Settore di data 14 settembre 2023 (ns. prot. n. 0694905);

**preso atto** che nello specifico modulo di domanda di autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti in procedura ordinaria (cd. Mod. 1) la Ditta ha dichiarato, relativamente ai provvedimenti di autorizzazione necessari per la realizzazione/modifica dell’impianto in relazione all’attività di gestione di rifiuti, di essere in possesso del permesso di costruire n. 3/2003 di data 16 gennaio 2023 rilasciato dal Comune di Lavis;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

**visto** in particolare l’art. 3, il quale stabilisce che la sopra citata L.P. 19/2013 si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

**visto** che l’Allegato IV alla parte seconda al D.Lgs. 152/2006, richiamato al sopra citato articolo 3 della L.P. 19/2013, stabilisce al punto 7, lettera zb), che sono da assoggettare a procedura di verifica gli “*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

**preso atto** che con determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 79 del 3 dicembre 2010 è stata stabilita la non sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale dell’ampliamento dello stoccaggio e del trattamento di rifiuti non pericolosi nello stabilimento in questione, poi autorizzato con determinazione del Dirigente del Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) n. 67 di data 1 marzo 2011;

**vista** la nota dello stesso Dirigente del Servizio Valutazione ambientale di data 13 settembre 2013 (prot. n. 495763) di “*Non sottoposizione a procedure di verifica*” della “*Modifica gestionale - trattamento rifiuti non pericolosi riutilizzabili in procedura semplificata (R13 – R3)*”;

**vista** la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 3 novembre 2016 (ns. prot. n. 573682) di “*Non sottoposizione a procedure di verifica*” del “*Progetto preliminare rifiuti non pericolosi Moser M. & F. S.r.l.*”;

**vista** la nota dello stesso Dirigente di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975), nella quale è riportato, tra l’altro, che “*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*”;

**vista** altresì la nota dello stesso Dirigente di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

**considerato** che a tal fine con nota di data 11 dicembre 2023 (ns. prot. n. 919331) è stato chiesto alla U.O. per le Valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale dell'APPA se quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame deve essere verificato secondo la vigente normativa in materia di VIA;

**vista** la nota del Settore Qualità ambientale dell'APPA di data 22 dicembre 2023 (prot. n. 961527) con la quale, pur osservando che la proposta di ampliamento dell'area interessata dall'impianto aumenta dagli attuali 14.776 m<sup>3</sup> a 23.551 m<sup>3</sup>, rileva, in sintesi, che:

- la nuova superficie di ampliamento risulta già interessata dalla presenza di un capannone, che sarà sottoposto a manutenzione straordinaria per l'adeguamento al nuovo utilizzo; pertanto l'ampliamento non risulta comportare un significativo incremento del consumo di suolo;
- le emissioni in atmosfera non subiscono significative variazioni poiché non vengono modificati i quantitativi di rifiuti trattati e perché il macchinario che verrà utilizzato per la nuova attività di riduzione volumetrica degli imballaggi in polistirolo espanso non comporta emissioni aggiuntive; tale attività di compattazione consente inoltre l'ottimizzazione dei trasporti per il conferimento del materiale agli impianti finali di recupero, con conseguenti vantaggi in termini di emissioni;
- le acque meteoriche sono raccolte e coltate a dei pozzi a dispersione per infiltrazione in sottosuolo; tutti i rifiuti all'esterno degli edifici sono coperti e pertanto non vi sono fonti di contaminazione derivanti da rifiuti non protetti; l'area di rifornimento carburante antistante il distributore interno allo stabilimento, attualmente collegata alla rete di dreno delle acque meteoriche, viene ora, in termini migliorativi, coltata alla rete di fognatura nera;
- la stima dell'impatto acustico futuro è già stata considerata positivamente dal Comune di Lavis;

concludendo pertanto che *“l'intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”*;

**vista** la prescrizione di cui alla lettera d) dall'Allegato 1 *Emissioni in atmosfera* dell'AUT vigente (determinazione n. 527 di data 29 giugno 2022), la quale ha imposto alla Ditta di:

- ***effettuare entro il 31 agosto 2022 gli autonomi controlli in corrispondenza delle emissioni convogliate identificate con le sigle E1, E2 ed E3, dandone comunicazione preventiva al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo la Tabella 1A dell'Allegato 1 al presente provvedimento e devono essere costituiti da almeno un prelievo (costituito da almeno tre campionamenti) rappresentativi ciascuno di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio;***
- *in alternativa al punto precedente, qualora gli autonomi controlli in corrispondenza delle emissioni convogliate identificate con le sigle E1, E2 ed E3 siano già stati effettuati nel quadriennio 2018-2021, è possibile tenere validi detti autonomi controlli; in questo caso la Ditta deve trasmettere al Settore Autorizzazioni e controlli i certificati di analisi degli autonomi controlli eseguiti nel quadriennio 2018-2021 entro il 31 luglio 2022”*;

**verificato** che la Ditta ha ottemperato alla suddetta prescrizione trasmettendo in data 4 luglio 2022 (ns. prot. n. 472460) la documentazione analitica di cui al secondo trattino, concernente gli autonomi controlli effettuati in data 15 febbraio 2019 in corrispondenza delle emissioni convogliate identificate con le sigle E1, E2 ed E3;

**ritenuto** congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le altre prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. 527 di data 29 giugno 2022, secondo le considerazioni ivi riportate;

**vista** tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**visto** il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

**visto** l’articolo 3 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 il quale stabilisce che “Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1”;

**vista** la relazione tecnica “Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)” presentata dalla Ditta in data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021) nel corso dell’iter istruttorio che ha portato al rilascio dell’AUT vigente (determinazione n. 527 di data 29 giugno 2022), nella quale è riportato che la stessa, nell’effettuare le operazioni di recupero per la produzione di materia prima costituita da carta e cartone, mette in atto le modalità operative previste dal citato D.M. 22 settembre 2020, n. 188, conformemente ai requisiti tecnici di cui al suo Allegato 1;

**ritenuto** doveroso rammentare che al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;

**ritenuto** necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l’operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all’interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

**atteso** che il termine *selezione* individua l’operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

**considerato** che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (es. plastica o legno dal cumulo dei rifiuti cartacei) sono ricomprese nell’operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

**ritenuto** che con il termine *cernita* debba intendersi invece l’operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12 o di smaltimento D13);

**ritenuto** opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

**atteso** che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un’unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l’operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

**considerato** tuttavia che l’attività di *accorpamento* descritta dalla Ditta, che prevede anche operazioni di *disimballaggio*, con lo svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e la formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l’attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

**ritenuto** per quanto sopra esposto di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, a seguito di un'operazione di *raggruppamento* **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola** e che l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;

**ritenuto** inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

**atteso** che tutte le operazioni di *selezione, cernita, disimballaggio, accorpamento, raggruppamento, e imballaggio* (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

**ritenuto** doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della stessa parte quarta; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179;

**vista** la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante “*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con recupero (operazioni di recupero R13, R12, R3) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

**vista e fatta salva** anche per il presente provvedimento la fidejussione bancaria n. 01/61/066.11 di data 14 febbraio 2011 emessa dalla allora Cassa Rurale Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo, con sede in Aldeno (TN), via Roma, 1, integrata con atto di data 11 maggio 2017 (ns. prot. n. 271418 di data 16 maggio 2017) emesso dall'attuale Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo, con sede in Trento, via Belenzani, 6, per un importo complessivo di € 51.645,68 a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

**ritenuto** l'atto di fideiussione e l'atto integrativo sopra citati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**ritenuto** pertanto di poter procedere al rilascio della nuova AUT, autorizzando le modifiche impiantistiche e gestionali proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

**stabilito** di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle "*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell'art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*";

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 14, comma 3, ed il Titolo III;

**visto** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

**visto** il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

**visto** il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

**visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

#### **d e t e r m i n a**

- 1) di rilasciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 11, e 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Moser Marino & Figli S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 37/1 – Zona Industriale, di cui legale rappresentante è il sig. Moser Luciano, la nuova AUT relativa allo stabilimento ivi situato, ora contraddistinto dalle p.ed. 2255 (>----<), 2257 (>----<) e 1689 C.C. Lavis e parti di pp.ff. varie intermedie, che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
  - a) autorizzazione ordinaria in materia di gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali provenienti dall'area di rifornimento carburante interna allo stabilimento, previa depurazione costituita dal trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia con filtro a coalescenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
  - d) valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) si è espresso con nota di data 22 maggio 2023, prot. n. 14211 (ns. prot. n. 393171 di data 23 maggio 2023);
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 527 di data 29 giugno 2022;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di ricordare che **entro il 26 luglio 2025** il titolare dell'autorizzazione è tenuto a **concludere gli interventi sulla rete di scarico delle acque reflue industriali** provenienti dall'area di rifornimento carburante interna allo stabilimento, necessari per adeguarla alle disposizioni contenute nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, avendo acquisito la relativa autorizzazione comunale di cui alla lettera c) del punto 1);
- 7) **di rammentare alla Ditta di verificare la necessità di avviare presso il Servizio Antincendi e protezione civile i procedimenti di prevenzione incendio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, qualora ne ricorrano i presupposti;**
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 9) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 10) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il subentrante deve comunicare entro sessanta giorni l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 11) di avvertire che il Comune si riserva la facoltà, qualora ne fosse ravvisata l'esigenza, di revocare e/o modificare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nera, anche su richiesta dell'ente gestore dell'impianto di depurazione finale;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'art. 18 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 14) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 15) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 01/61/066.11 di data 14 febbraio 2011, emessa dalla allora Cassa Rurale Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo, con sede in Aldeno (TN), via Roma, 1, integrata con atto di data 11 maggio 2017 (ns. prot. n. 271418 di data 16 maggio 2017) emesso dall'attuale Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo, con sede in Trento, via Belenzani, 6, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;

- 16) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 17) di dare atto che il procedimento si è concluso in 104 giorni (rispetto ai 90 previsti), tenuto conto:
- a) delle sospensioni istruttorie;
  - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
  - c) della particolare complessità dell'istanza presentata dalla Ditta, che nel caso specifico ha richiesto verifiche tecnico-amministrative interne all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente anche relativamente agli aspetti localizzativi dell'area di ampliamento dello stabilimento alla luce del quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, e all'applicazione della disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
  - d) che il Settore Autorizzazioni e controlli ha ricevuto solo in data 15 dicembre 2023 (ns. prot. n. 947148 di data 19 dicembre 2023) una relazione tecnica aggiornata contenente alcune rettifiche su refusi e informazioni non congruenti contenute nelle precedenti versioni;
  - e) della chiusura del SAP – programma della Provincia autonoma di Trento per la registrazione dei provvedimenti;
- 18) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Moser Marino & Figli S.n.c., al Comune di Lavis (TN) territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Servizio Antincendi e protezione civile per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero della Transizione ecologica;
- 19) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 20) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

# ALLEGATO 1

## Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13, R12) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime secondo la procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End Of Waste – operazione R3) stabilita dall'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un quantitativo complessivo massimo pari a **113.670 tonnellate/anno** con una capacità complessiva istantanea di deposito pari a **6.715 m<sup>3</sup>**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

a) Messa in riserva (**operazione di recupero R13**) con eventuali attività di *pretrattamento* (**operazione di recupero R12**) dei seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
15.01.06	<p><u>Provenienza</u>: attività produttive, raccolta differenziata da RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio ed attività di selezione e cernita di rifiuti.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto</u>: imballaggi in materiali misti (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, ecc...).</p>	6.000	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> (<b>operazioni di recupero R13</b>) in cumuli, container e big-bag su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 1.040 m<sup>3</sup>, nelle aree denominate <i>Area "I"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Disimballaggio, cernita manuale</i> ed eliminazione delle impurezze (<b>operazioni di recupero R12</b>), finalizzate all'ottenimento di rifiuti da imballaggio suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (es. 15.01.01 – imballaggi in carta e cartone; 15.01.02 – imballaggi in plastica; 15.01.03 – imballaggi in legno; ...) da gestire come specificato nelle tipologie di rifiuti sotto elencate.</p>
20.03.07	<p><u>Provenienza</u>: attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto</u>: rifiuti ingombranti (es. arredi, divani, materassi, scaffalature e articoli di grandi dimensioni).</p>	500	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> (<b>operazioni di recupero R13</b>) in container su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 30 m<sup>3</sup>, nell'area interna ai capannoni denominata <i>Area "L"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti o per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p><i>Cernita manuale</i> ed eliminazione delle impurezze (<b>operazioni di recupero R12</b>), finalizzate all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (ad esempio 19.12.02 – metalli ferrosi; 19.12.04 – plastica e gomma; 19.12.07 – legno ...) da gestire come specificato nelle tipologie di rifiuti sotto elencate.</p>
20.03.01	<p><u>Provenienza</u>: attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto</u>: rifiuti urbani non differenziati, con eventuale presenza di frazioni recuperabili</p>	500	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> (<b>operazioni di recupero R13</b>) in container su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 30 m<sup>3</sup>, nell'area interna ai capannoni denominata <i>Area "L"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti o per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale <i>cernita manuale</i> (<b>operazioni di recupero R12</b>), finalizzata alla separazione delle frazioni recuperabili presenti (es. 15.01.01 – imballaggi in carta e cartone; 15.01.02 – imballaggi in plastica; 15.01.04 – imballaggi metallici; ...) da gestire come specificato nelle tipologie di rifiuti sotto elencate.</p>

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
<p>10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 20.01.02 19.12.05</p>	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della vigente normativa.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>300</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni di recupero R13)</i> in casse metalliche e container su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 10 m<sup>3</sup>, nell'area esterna ai capannoni denominata <i>Area "F"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento (operazione di recupero R12)</i>, per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>10.02.10 12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40 12.01.99 (1) 10.02.99 (1)</p>	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato in conformità alle seguenti specifiche: PCB, PCT &lt; 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. &lt; 5% in peso; oli &lt; 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>1.000</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni di recupero R13)</i> in container, cumuli e fusti in metallo su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 70 m<sup>3</sup>, nell'area denominata <i>Area "C"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento (operazione di recupero R12)</i>, per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40</p>	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT &lt; 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. &lt; 20% in peso, oli &lt; 10% in peso; non radioattivo ai</p>	<p>1.000</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni di recupero R13)</i> in casse metalliche e bancali su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 40 m<sup>3</sup>, nelle aree interne ai capannoni denominate <i>Area "D"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento (operazione di recupero R12)</i>, per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
10.08.99 (1) 12.01.99 (1)	sensi della normativa vigente.		
15.01.04 20.01.40	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	10	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in container, fusti in metallo, casse metalliche e bancali su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 5 m <sup>3</sup> , nelle aree denominate <i>Area "C"</i> e <i>Area "D"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione di recupero R12</b> ), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.02.16 17.04.02 17.04.11	<p><u>Provenienza:</u> scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.</p>	30	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in casse metalliche e bancali su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 5 m <sup>3</sup> , nelle aree interne ai capannoni denominate <i>Area "D"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione di recupero R12</b> ), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.01.18 16.01.22 16.02.16 17.04.01 17.04.11	<p><u>Provenienza:</u> scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi della vigente normativa; industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>	100	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in casse metalliche e bancali su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 5 m <sup>3</sup> , nelle aree interne ai capannoni denominate <i>Area "D"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione di recupero R12</b> ), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
11.01.14 11.02.06 11.02.99 16.02.14 16.02.16 20.01.36	<p><u>Provenienza:</u> industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.</p>	130	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in casse metalliche e bancali su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 10 m <sup>3</sup> , nelle aree interne ai capannoni denominate <i>Area "D"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione di recupero R12</b> ), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
16.02.14 16.02.16 20.01.36	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB, PCT, sostanze lesive dell'ozono atmosferico e HFC.</p>	130	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in casse metalliche e bancali su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 10 m <sup>3</sup> , nelle aree interne ai capannoni denominate <i>Area "D"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione di recupero R12</b> ), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
02.01.04 15.01.02 17.02.03 20.01.39 19.12.04	<p><u>Provenienza:</u> raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.</p>	3.480	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento</i> (<b>operazioni di recupero R13</b>) su bancali, container o in cumuli su pavimentazione impermeabile, con una capacità istantanea complessiva un deposito pari a 800 m<sup>3</sup>, nelle aree denominate <i>Area "B"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), localizzate sia all'interno (su aree pavimentate) che all'esterno dei capannoni (in container chiusi), finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conferimento diretto in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>• <b>pretrattamenti</b> effettuati in loco di eventuale <i>accorpamento</i> con <i>disimballaggio</i>, eventuale <i>cernita manuale</i> ed eventuale <i>raggruppamento</i> per frazioni merceologiche omogenee riconducibili alle tipologie 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 e 6.11 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 (<b>operazioni di recupero R12</b>), per il loro successivo conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
07.02.13 12.01.05 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03	<p><u>Provenienza:</u> industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi della vigente normativa, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc.; eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb &lt; 3%, KOH &lt; 0,3%, Cd &lt; 0,3%.</p>	300	
07.02.13 12.01.05 16.01.19	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione di vetture autorizzata ai sensi della vigente normativa, attività di riparazione e sostituzione su vetture in servizio ed industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> manufatti interni o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.</p>	30	

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
07.02.13 12.01.05 16.01.19	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione di vetture autorizzata ai sensi della vigente normativa, attività di riparazione e sostituzione su vetture in servizio ed industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> imbottiture interne o parte di esse in poliuretano espanso, con eventuale presenza di tessuti di rivestimento.</p>	10	
07.02.13 07.02.99 12.01.05 16.01.19	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione di vetture autorizzata ai sensi della vigente normativa, attività di riparazione e sostituzione su vetture in servizio ed industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> fibre vegetali in matrice polipropilenica.</p>	100	
15.01.02	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, selezione da rifiuti, attività industriali, artigianali, commerciali e agricole.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> imballaggi in polistirolo espanso, anche in frammenti, escluso il polistirolo proveniente dal settore edile (cappotti)</p>	120	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni di recupero R13)</i> in bancali o cumuli su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 240 m<sup>3</sup>, nelle aree denominate <i>Area "B1"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conferimento diretto in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>• <i>selezione manuale, riduzione volumetrica</i> mediante triturazione e compattazione con apposito macchinario (<b>operazione di recupero R12</b>), per il loro successivo conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
03.01.01 03.01.05 03.01.99 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38	<p><u>Provenienza:</u> industria edile, raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	2.500	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni di recupero R13)</i> in container o in cumulo coperto su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 365 m<sup>3</sup>, nelle aree denominate <i>Area "E"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento (operazione di recupero R12)</i>, per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
03.01.01 03.01.05	<p><u>Provenienza:</u> industria della lavorazione del legno vergine.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.</p>	200	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni di recupero R13)</i> in container o in cumulo coperto su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 30 m<sup>3</sup>, nell'area esterna ai capannoni denominata <i>Area "E"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), eventuale <i>raggruppamento (operazione di recupero R12)</i>, per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
16.03.06	<p><u>Provenienza:</u> industria della gomma e della produzione di pneumatici; altre attività produttive, commerciali e artigianali.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> polveri, granuli, materozze, ritagli, trucioli, bave, sfridi e mescole fuori specifica di gomma con eventuali additivi.</p>	150	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e/o <i>accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in casse metalliche su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 10 m <sup>3</sup> , nell'area esterna ai capannoni denominata <i>Area "G"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.01.03	<p><u>Provenienza:</u> industria della ricostruzione dei pneumatici, attività di sostituzione e riparazione dei pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi della normativa vigente, autoriparazione e industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA &lt; 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>	20	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e/o <i>accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in casse metalliche su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 10 m <sup>3</sup> , nell'area esterna ai capannoni denominata <i>Area "G"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.02.03	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, commerciali e di servizi.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> guanti, mascherine, tute e altri indumenti impiegati per la protezione individuale, non contaminati da sostanze pericolose.</p>	60	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e/o <i>accorpamento</i> ( <b>operazioni di recupero R13</b> ) in big-bag o casse metalliche su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 5 m <sup>3</sup> , nell'area denominata <i>Area "L"</i> nell'elaborato " <i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i> " – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), per il loro conferimento in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

(1) solo cascami di lavorazione

- b) messa in riserva (**operazione di recupero R13**) dei seguenti rifiuti non pericolosi, per la produzione di materia prima per l'industria cartaria mediante *selezione*, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento, in conformità alle seguenti specifiche (**operazione di recupero R3**):

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
03.03.08 15.01.01 15.01.05 19.12.01 20.01.01	<p><u>Provenienza</u>: attività produttive, raccolta differenziata di rifiuti urbani, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche</u>: rifiuti rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p>	97000	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e/o <i>accorpamento</i> (operazioni di recupero R13) in cumuli, container e big-bag su pavimentazione impermeabile, con un deposito massimo istantaneo pari a 4.000 m<sup>3</sup>, nelle aree denominate <i>Area "A"</i> nell'elaborato "<i>Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS</i>" – Tavola 2 datato Aprile 2023 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>selezione</i>, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento, per la produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati (<b>operazione di recupero R3</b>).</li> </ul> <p>Per la cessazione della qualifica di rifiuto la carta e cartone recuperati devono soddisfare i criteri definiti dall'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p> <p>La materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p>

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

#### **Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.**

- L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità alla planimetria denominata "*Planimetria stoccaggi rifiuti e MPS*" – Tavola 2 datata Aprile 2023 (ns. prot. n. 304134 di data 20 aprile 2023) e allegata al presente provvedimento (Allegato 5);
- la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino all'area di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, nonché di adeguato impianto di disoleazione che deve essere mantenuto in continua efficienza;
- durante l'esercizio delle attività autorizzate devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere dotata di pavimentazione impermeabile;

- g) non devono comunque essere gestiti nell'impianto oggetto della presente autorizzazione le seguenti tipologie di rifiuti:
- serbatoi e/o fusti e/o involucri di qualsiasi natura contenenti residui di sostanze inquinanti;
  - bombole di gas compressi;
  - beni durevoli contenenti sostanze lesive dello strato di ozono;
  - contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali infiammabili pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- h) tutti i rifiuti stoccati sul piazzale esterno ai capannoni devono essere sempre coperti, anche a mezzo di sistemi mobili impermeabili, per proteggerli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- i) nelle aree esterne ai capannoni è vietata qualsiasi attività di *pretrattamento* dei rifiuti;
- j) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- k) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- l) le operazioni di recupero devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
  - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori, la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- o) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino; i cumuli devono inoltre essere protetti dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa, anche mobili;
- p) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- q) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- r) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere separate da quelle destinate al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto, anche a mezzo di sistemi mobili;
- s) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- t) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- u) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;

- v) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- w) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- x) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- y) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e delle aree di *pretrattamento*, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- z) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- aa) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- ab) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

#### **Prescrizioni generali per il recupero di rifiuti non pericolosi.**

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- e) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- g) il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, **ma individuati da diversi codici CER, a seguito di un'operazione di raggruppamento deve essere accompagnato da tanti FIR** quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve inoltre essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- h) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- i) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono essere codificati, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- j) al termine delle operazioni di recupero (ivi compreso il *pretrattamento*) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- k) i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) devono essere gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- l) la gestione dei rifiuti contenenti PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- m) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

#### **Prescrizioni specifiche per il recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone.**

- a) Al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la **Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;**
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) la verifica sui rifiuti in ingresso di carta e cartone deve essere effettuata secondo quanto disposto in Allegato 1, lettera b) al D.M. 188/2020;

- f) la carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti disposti in Allegato 1, lettera a) al D.M. 188/2020, ossia:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti		Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

- g) l'accertamento di conformità ai requisiti di cui nella tabella soprastante deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso;
- h) l'accertamento di cui sopra deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- i) la materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima);
- j) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 ("*Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*") è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del sopracitato D.M., e inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente (Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA);
- k) la dichiarazione sopramenzionata deve essere conservata dalla Ditta presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo qualora la richiedano;
- l) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 188/2020, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b), del suddetto D.M. e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi;
- m) il periodo di conservazione del campione di cui sopra, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione deve essere predisposta dal produttore la documentazione di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188;
- n) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini.